

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 - Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati da Nuova Cumet S.r.l. (di seguito il "Venditore") relativamente ai prodotti dalla stessa commercializzati (di seguito i "Prodotti"), salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, e si applicano ai contratti con un acquirente (di seguito il "Compratore" e, congiuntamente al Venditore, le "Parti") avente sede o filiali sia in Italia che all'estero. Il riferimento ad eventuali termini di consegna si intenderà fatto agli INCOTERMS ed. 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

1.2 - Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni eventuale altra clausola e/o Condizione Generale di Acquisto allegata o altrimenti indicata negli ordini e/o nella diversa documentazione trasmessa dal Compratore, a meno che espressamente accettata per iscritto dal Venditore. Anche in quest'ultimo caso, però, salvo espressa deroga scritta tra le Parti, le stesse dovranno comunque essere coordinate con le presenti Condizioni Generali, le cui pattuizioni, in caso di contrasto, prevarranno.

1.3 - Il Venditore si riserva di modificare in ogni momento le proprie Condizioni Generali: in tal caso il Compratore non potrà invocare le disposizioni cessate per gli ordini suppletivi o sostitutivi, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

2.1 - Con l'accettazione dell'offerta o con l'ordine da parte del Compratore, nonché con la conferma d'ordine da parte del Venditore, comunque effettuate, le presenti Condizioni Generali di Vendita si intendono automaticamente accettate e costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale tra il Venditore ed il Compratore, ivi comprese le ipotesi in cui l'accettazione o la conferma d'ordine avvengano mediante la semplice esecuzione del contratto. L'offerta del Venditore si considera ferma ed irrevocabile soltanto ove venga dallo stesso qualificata tale per iscritto ed in essa sia specificato un termine di validità. Si considera controproposta, nonostante il silenzio del Venditore, la risposta del Compratore che contenga aggiunte o modifiche, anche se tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta. Eventuali offerte fatte da agenti, rappresentanti di commercio e/o ausiliari del Venditore non saranno impegnative per quest'ultimo fino alla sua conferma.

Art. 3 - CAMPIONI, DISEGNI E DOCUMENTI TECNICI - SUBFORNITURA - RISERVATEZZA

3.1 - I pesi, le dimensioni, gli spessori, le capacità, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi o altri documenti del Venditore, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli da quest'ultimo inviati al Compratore, hanno carattere indicativo: gli stessi, pertanto, non obbligano il Venditore se non nella misura in cui espressamente menzionati come vincolanti nell'offerta o nella conferma d'ordine del Venditore.

3.2 - Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o *software* che permetta la fabbricazione o il montaggio dei Prodotti venduti dal Venditore o di loro parti che siano rimessi al Compratore, sia prima che dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. I suddetti disegni, documenti, informazioni tecniche o *software* non potranno essere utilizzati dal Compratore per fini extracontrattuali, né copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi, senza il previo consenso scritto del Venditore. Il Compratore, in particolare, non potrà affidare a terzi, né effettuare direttamente, la realizzazione di Prodotti che siano una riproduzione, totale o parziale, dei Prodotti o che comunque

impieghino diritti di proprietà intellettuale, *know-how* o tecnologia del Venditore.

3.3 - I disegni, i documenti, le informazioni tecniche ed il *software* del Compratore, eventualmente rimessi al Venditore, prima o dopo la stipula del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del Compratore e non potranno essere copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi dal Venditore senza il consenso del Compratore nei casi in cui essi:

- a) siano coperti da brevetto o da un altro diritto di proprietà industriale o intellettuale del Compratore; ovvero
 - b) abbiano carattere segreto e cioè non si riferiscano a cognizioni rese pubbliche dal Compratore o altrimenti note alla generalità degli operatori del settore;
- purché il Compratore abbia espressamente manifestato al Venditore per iscritto la propria volontà di riservarsi il diritto di sfruttamento esclusivo.

3.4 - Il Venditore si riserva il diritto di affidare in subfornitura l'integrale o parziale realizzazione dei Prodotti ordinati dal Compratore.

3.5 - Il Compratore si impegna a non rivelare a terzi né ad utilizzare a fini extracontrattuali, anche dopo la cessazione di ogni rapporto con il Venditore, i segreti commerciali od aziendali, nonché ogni notizia afferente il Venditore, dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dei rapporti instaurati con quest'ultimo.

Art. 4 - CONSEGNA DEI PRODOTTI

4.1 - Salvo patto contrario, la consegna dei Prodotti ha luogo *Ex works* (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del Compratore.

4.2 - I rischi passano al Compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili, fatto salvo quanto eventualmente indicato per iscritto dal Venditore, che il Compratore dichiara sin d'ora di accettare senza riserve effettuando l'ordine o accettando l'offerta ricevuta. Il Venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi ed il Compratore sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito.

4.3 - I termini di consegna indicati nell'offerta ovvero nella conferma d'ordine non potranno essere considerati essenziali salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

4.4 - Laddove le Parti abbiano convenuto il pagamento di una penale da parte del Venditore per il caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, il Compratore non potrà esigere, a titolo di risarcimento dei danni causati dal ritardo, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di penale.

4.5 - I termini di consegna dovranno intendersi prorogati nella misura che verrà comunicata dal Venditore, qualora il Compratore non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, ovvero richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi.

4.6 - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti.

Nel caso in cui il Compratore non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese e ogni

somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile, fatto salvo il ristoro dei danni a quest'ultimo derivati.

In tal caso il Venditore potrà:

- a) immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese del Compratore;
- b) spedire i Prodotti a spese del Compratore presso la sede di quest'ultimo o del cliente finale del medesimo;
- c) vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l'intero importo dovuto nonché le spese sostenute.

E' fatta salva la risarcibilità di ogni danno subito dal Venditore

Art. 5 - GARANZIA

5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti siano conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione, ove non espressamente concordato, di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo acquirente, destini il prodotto acquistato, nonché che siano esenti da vizi che possano renderli non idonei all'uso cui sono destinati.

5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui:

- a) il Compratore non provi di aver immagazzinato, installato, utilizzato e/o mantenuto correttamente e secondo quanto dettagliato nelle Specifiche Tecniche del Prodotto;
- b) il Compratore abbia danneggiato, ovvero apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti senza il previo consenso scritto del Venditore;
- d) i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua;
- e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore.

5.3 - Per la durata della garanzia si rinvia ai certificati dei singoli Prodotti. Qualora in tali certificati non vi sia alcuna indicazione, la garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore ed è subordinata alla regolare e tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte di quest'ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, accompagnata dall'espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia.

5.4 - La denuncia dei vizi, o difetti, o non conformità dei Prodotti deve essere effettuata dal Compratore per iscritto e indicare dettagliatamente i vizi, i difetti e le non conformità contestate, la data della consegna e la quantità di Prodotti oggetto della denuncia. La denuncia deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di consegna nel caso di vizi palesi, ovvero dalla data della scoperta, purché entro il periodo di durata della garanzia, laddove si tratti di vizi, difetti o non conformità occulti.

5.5 - Il Compratore decade dal diritto di garanzia laddove non consenta ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione del Prodotto difettoso a proprie spese, il Compratore ometta di restituire i Prodotti difettosi entro 15 giorni dalla richiesta.

5.6 - Nel caso in cui la denuncia effettuata dal Compratore risulti infondata, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese da quest'ultimo sostenute per l'accertamento. Qualora invece la denuncia del Compratore, effettuata in conformità a quanto statuito nel presente articolo, risulti fondata, il Venditore provvederà - a sua esclusiva e discrezionale scelta ed entro un termine ragionevole (avuto riguardo all'entità della contestazione) - a riparare o sostituire gratuitamente EXW-sede del Venditore i Prodotti difettosi o non conformi, effettuando le suddette operazioni presso i propri stabilimenti ovvero presso lo stabilimento di terzi al tal fine incaricati.

La resa dei Prodotti sarà a cura e spese del Compratore. Laddove le Parti concordino sull'opportunità di effettuare le operazioni di riparazione o sostituzione direttamente presso gli

stabilimenti del Compratore o in altro luogo, le spese di trasferta - comprendenti viaggio, vitto e alloggio del personale del Venditore - saranno a carico del Compratore, il quale fornirà inoltre tutti i mezzi e il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.

5.7 - Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.

5.8 - Il Venditore garantisce che i Prodotti sono di ottima qualità, privi di difetti nei materiali e nella lavorazione e corrispondono alle specifiche indicate. In ogni caso la responsabilità del Venditore e dei suoi agenti e/o distributori e/o ogni altro intermediario è limitata all'importo massimo del prezzo di vendita del Prodotto.

Il Venditore non offre garanzie, espresse o implicite, che estendano la propria responsabilità oltre a quanto espressamente indicato al presente articolo. Nessun agente e/o distributore e/o ogni altro intermediario del Venditore è autorizzato ad offrire garanzie ulteriori rispetto a quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Venditore.

Si specifica, inoltre, che per le materie prime ed i Prodotti non interamente realizzati dal Venditore, lo stesso garantisce nei medesimi termini previsti nei contratti con i propri fornitori.

Art. 6 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

6.1 - Salvo dolo o colpa grave del Venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al Compratore non potrà comunque superare il corrispettivo del Prodotto difettoso, viziato o non conforme risultante dalla relativa fattura, ovvero dall'offerta, ovvero dalla conferma d'ordine. La garanzia di cui al precedente Articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore, comunque originata, dipendente, occasionata o connessa, sia direttamente che indirettamente, dai Prodotti forniti. Il Compratore non potrà pertanto avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto o di chiamata in manleva.

6.2 - La responsabilità del Venditore è contenuta nei limiti di cui al precedente articolo ed è relativa ai soli Prodotti forniti dal Venditore medesimo. Quest'ultimo non assume pertanto alcuna responsabilità per l'eventuale difettoso funzionamento di sistemi o macchine realizzati dal Compratore o da terzi con i Prodotti forniti dal Venditore, dovendosi anche in tal caso verificare se gli stessi siano stati conservati, installati, utilizzati, e mantenuti attenendosi alle indicazioni, istruzioni, nonché agli schemi ed ai disegni del Venditore.

6.3 - In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, né per perdite di produzione o mancati profitti.

Art. 7 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ CIVILE

7.1 - Il Venditore garantisce le prestazioni dei Prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità da lui espressamente indicati e il Compratore non è dunque autorizzato a farne un impiego difforme. Qualora il Compratore destini i Prodotti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni fornite dal Venditore.

7.2 - Nel caso in cui sia espressamente convenuto tra le parti il risarcimento per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla difettosità dei Prodotti forniti, direttamente imputabili al Venditore, questo sarà limitato al massimale indicato nella polizza per responsabilità civile del medesimo e sarà subordinato ai termini ed alle condizioni di applicazione di detta polizza.

Art. 8 - PREZZI - PAGAMENTI

8.1 - I prezzi, espressi in Euro, si intendono sempre *Ex Works* e, salvo che sia altrimenti specificato nell'offerta o nella conferma d'ordine, non comprendono: i costi per imposte, bollo, dazi, dogane, porto e qualsiasi altro onere aggiuntivo.

8.2 - I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore dovranno essere effettuati presso la sede del Venditore in conformità alle modalità convenute. Il pagamento per essere valido e liberatorio deve essere effettuato per intero presso la sede del Venditore entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, fatta salva diversa pattuizione scritta nella Conferma d'Ordine. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine convenuto anche se la consegna venga ritardata per ragioni di trasporto per cause non imputabili al Venditore e non potrà essere sospeso in assenza di autorizzazione scritta del Venditore, anche nel caso di parziale residua fornitura in corso. Qualora il Compratore ometta il pagamento entro i termini prefissati, il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto senza altro avviso, salva l'azione di richiesta di danni.

Il Compratore, in caso di ritardo nel pagamento, sarà tenuto a corrispondere, senza necessità di messa in mora, gli interessi calcolati sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002 e/o dalle sue successive modifiche e/o integrazioni.

8.3 - Eventuali ritardi nei pagamenti attribuiranno, altresì, al Venditore il diritto di escludere, per tutto il periodo di perduranza del ritardo, la garanzia di cui al precedente Art. 5. Il Compratore è tenuto al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore.

In difetto di integrale e tempestivo pagamento di una delle rate convenute, il Compratore decadrà immediatamente dal beneficio del termine in relazione a tutte le somme dovute e non ancora esigibili.

8.4 - Ogni singolo ordine dovrà avere un valore minimo di Euro 120,00.

Per quantitativi sino a dieci pezzi, l'ordine è da intendersi con una tolleranza della quantità oggetto di consegna di ± 1 pezzo. Per quantitativi superiori a 10 pezzi ed inferiori a 1.000 pezzi, il Venditore ha la facoltà di consegnare fino al 20% in più o in meno della quantità ordinata.

Per ordini superiori ai 1000 pezzi, il Venditore ha la facoltà di consegnare fino al 10% in più o in meno del quantitativo ordinato.

Il Compratore è obbligato a corrispondere il corrispettivo dovuto per il quantitativo ordinato o, se superiore a quello ordinato, per quello effettivamente consegnatogli, entro i limiti di tolleranza suindicati.

Art. 9 - RISERVA DI PROPRIETÀ

9.1 - Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO DI VENDITA - SOSPENSIONE

10.1 - Il Venditore si riserva il diritto di recedere dal contratto di vendita e annullare, in tutto od in parte, l'ordine del Compratore in caso di sensibile modifica delle condizioni economiche del Compratore e della sua solvibilità nonché per qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento da parte del Compratore, anche se relativo ad una diversa fornitura.

10.2 - Il Venditore potrà, in ogni momento, sospendere l'esecuzione del contratto, dandone preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi al Compratore per un massimo di 3 (tre) mesi senza incorrere in alcuna responsabilità. Entro 3 (tre) mesi dalla relativa comunicazione di sospensione, il Venditore dovrà comunicare al Compratore la ripresa dell'esecuzione del contratto, dandone preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni

lavorativi. Qualora il Venditore non richieda la prosecuzione del contratto entro il termine stabilito di 3 (tre) mesi, il Compratore avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al Venditore.

In caso di mancato integrale ritiro dei Prodotti entro il termine convenuto, il Venditore avrà diritto di addebitare al Compratore a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari allo 0,5% del corrispettivo pattuito dei Prodotti non ritirati, salva ed impregiudicata la risarcibilità degli ulteriori danni subiti.

Art. 11 - FORZA MAGGIORE

11.1 - Ove la produzione e/o la consegna dei Prodotti da parte del Venditore sia resa impossibile, eccessivamente onerosa o ritardata a causa di un Evento di Forza Maggiore come definito dal successivo Art. 11.2, il Venditore potrà, a propria scelta: a) sospendere le consegne dei Prodotti fintantoché non sia cessato l'Evento di Forza Maggiore; b) consegnare una quantità minore di Prodotti, qualora i Prodotti presenti nel proprio magazzino siano insufficienti e vengano destinati in proporzione a soddisfare altri clienti del Venditore; c) recedere dal contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Compratore. A seguito del recesso, il Venditore completerà l'esecuzione della consegna dei Prodotti acquistati dal Compratore per la parte non inficiata dall'Evento di Forza Maggiore, restando inteso che il Compratore non avanzerà qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti del Venditore, derivante direttamente o indirettamente dall'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Ove l'impedimento dovuto all'Evento di Forza Maggiore persista per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, ciascuna parte avrà diritto di recedere dal relativo contratto, senza che sorga in capo ad essa alcun diritto nei confronti dell'altra parte al risarcimento di danni e ferma la efficacia delle prestazioni sino a quella data eseguite.

Ove ricorra Evento di Forza Maggiore, il Venditore non risponderà in alcun caso di eventuali danni derivanti per il Compratore dal ritardo nella consegna dei Prodotti.

Il Venditore non sarà responsabile per ritardi o per mancate consegne dovuti, oltreché a Evento di Forza Maggiore, a conflitti sindacali, sinistri, gravi perturbazioni atmosferiche, interruzioni o sospensioni di trasporti, interruzioni o ritardi di vettori, mancanza di materie prime, semilavorati, manodopera o attrezzature produttive che la colpiscano, ritardi da parte di fornitori allo stesso Venditore non imputabili, o qualsiasi altro motivo indipendente dalla volontà del Venditore. Quest'ultimo informerà il Compratore di tali ritardi non appena essi si siano manifestati. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti o particolari derivanti da ritardi o da mancate forniture. Se cessato l'Evento di Forza Maggiore, il mantenimento del contratto di vendita dovesse addossare al Venditore oneri eccessivi, quest'ultimo potrà recedere dal contratto, senza alcun obbligo di risarcimento del danno, salva la possibilità di un'equa modificazione del contratto stesso.

11.2 - Per "Evento di Forza Maggiore" si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo del Venditore che incida sulla capacità produttiva o di consegna dei Prodotti - ivi inclusi, a titolo esemplificativo rotture parziali o totali di macchinari e impianti da impiegarsi nella realizzazione dei Prodotti, incendi, inondazioni, rivolte, decisioni delle autorità, modifiche normative, epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie.

Art. 12 - LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

12.1 - La vendita tra il Venditore ed il Compratore è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana. La risoluzione di ogni controversia, nessuna esclusa, sarà devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Ivrea.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 - In difetto di previo accordo scritto, è vietata qualsiasi forma di cessione del presente contratto e dei relativi crediti da parte dell'acquirente.

Art. 14 - LINGUA

14.1 - La traduzione in lingua straniera delle clausole sopra riportate ha meramente valore indicativo. Per ogni questione in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o allo scioglimento del presente contratto farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

Art. 15 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

14.1 - Le Parti dichiarano di avere adempiuto ai reciproci obblighi di informazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte da obblighi normativi nonchè necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del presente contratto.

Il Compratore

.....
(data, firma e timbro)

Il Venditore

.....
(data, firma, e timbro)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente le seguenti clausole: Art. 1.2 - Valore prevalente delle Condizioni Generali di Vendita; Art. 4.1 – Limitazioni di responsabilità per rischi di trasporto; Art. 4.2 –

Consegna dei prodotti e passaggio dei rischi; 4.4 – Clausola penale; Art. 4.6 – Obbligo del compratore di prendere in consegna i Prodotti – Limitazione di responsabilità del Venditore in caso di consegna ritardata o anticipata dei Prodotti; Art. 5.1 – Limiti ed esclusioni della garanzia; Art. 5.2 – Limiti della garanzia per vizi; Art. 5.4 – Modalità e termini della denuncia per vizi, difetti e non conformità; Art. 5.5 – Decadenza dal diritto di garanzia; Art. 5.7 – Esclusione di responsabilità al termine della garanzia; Art. 5.8 – Limitazioni alla responsabilità del Venditore; Art. 6 – Limitazione di responsabilità del Venditore – Entità del risarcimento – Limitazioni in capo al Compratore di opporre eccezioni; Art. 7.2 – Limitazione di responsabilità; Art. 8.3 – Esclusione di garanzia per ritardo nel pagamento – Obbligo di pagamento somme contestate – Divieto di Compensazione – Decadenza dal beneficio del termine; Art. 8.4 – Modifiche dei prezzi; Art. 9 – Riserva di proprietà; Art. 10 – Recesso dal contratto di vendita – Sospensione - Penali; Art. 11.1 – Facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto – Facoltà di recedere dal contratto - Limitazioni di responsabilità del Venditore, Art. 11.2 Definizione di Evento di Forza Maggiore; Art. 12 – Legge applicabile – Giurisdizione – Foro competente; Art. 13 – Limiti alla cessione del contratto

Il Compratore

.....
(data, firma e timbro)

Il Venditore

.....
(data, firma e timbro)